N. R.G. 15886/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Marco D'Orazi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15886/2019** promossa da:

[redacted] **S.R.L.** (P.IVA), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in Bologna, Via [redacted] presso il difensore.

ATTRICE

contro

[redacted] (C.F.) con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in Modena, Via [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae521aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b53f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da separato foglio a far parte integrante del verbale d'udienza del 20 ottobre 2022.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [redacted] S.R.L., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, [redacted] quale ex amministratore unico, liquidatore e socio unico della società [redacted] S.R.L., per sentirlo dichiarare responsabile, ex art. 2476 c. VI cod. civ., degli atti di *mala gestio* meglio descritti in citazione e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice in conseguenza del mancato pagamento dei corrispettivi ad essa dovuti, per complessivi € 225.532,00, in forza di sentenza definitiva resa dal Tribunale di Modena, e relativi alle forniture di gas effettuate in favore della debitrice [redacted] s.r.l. nel periodo settembre 2010 - febbraio 2011.

A sostegno della domanda come sopra formulata, la società attrice deduceva che il [redacted] dapprima come amministratore unico e poi come liquidatore della società [redacted] s.r.l., in violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo Statuto, aveva : i) omesso di predisporre un adeguato fondo rischi per far fronte alle probabili passività derivanti dal giudizio pendente davanti al Tribunale di Modena, iscritto al N. 222/2012 R.G., ed avente ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza indicato; ii) omesso, in modo sistematico, di appostare nei bilanci di esercizio e nel bilancio finale di liquidazione della menzionata società il debito da questa maturato verso [redacted] s.r.l.; iii) conseguentemente, predisposto e approvato bilanci non veritieri ed incompleti; iv) nella veste di liquidatore, provveduto a soddisfare i creditori sociali in violazione dei

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

principi regolatori della procedura di liquidazione; v) abusato dello schermo giuridico societario.

Concludeva, pertanto, la società attrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: "*voglia il Tribunale di Bologna [...] dichiarare che il Signor* [redacted] *[...] ha violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità del medesimo ai sensi degli artt. 2476 (nuovo testo), 2486, 2394 e 2395 e 2043 c.c., e ha deliberatamente impedito ad* [redacted] *S.p.A. di soddisfare il credito dalla stessa vantato nei confronti della medesima* [redacted] *s.r.l. a titolo di corrispettivo della fornitura di gas naturale relativa al periodo da settembre 2010 a febbraio 2011, credito accertato dal Tribunale di Modena con sentenza in data 9/30.10.17, con conseguente responsabilità del medesimo Signor* [redacted] *ai sensi degli artt. 2495, comma 2, 2489, 2491, 2492 e 2043 c.c.; condannare conseguentemente il Signor* [redacted] *a risarcire a* [redacted] *S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti i danni alla stessa cagionati; danni che si quantificano nella misura di € 250.000,00 somma meglio dettagliata in atti, ovvero in quella, maggiore o minore accertata in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02*".

Con comparsa di risposta depositata in data 24 gennaio 2020, si costituiva in giudizio [redacted] il quale, contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso proposte.

In particolare, il convenuto, ricusando ogni addebito di mala gestio, esponeva che gli eventi sismici che, nell'anno 2012, avevano colpito l'Emilia-Romagna e, soprattutto, la zona del modenese comprendente la sede della società [redacted] s.r.l., avevano, di fatto, reso impossibile a quest'ultima l'esercizio dell'attività di impresa e, quindi, impedito la produzione degli utili necessari a soddisfare il credito vantato dalla società [redacted] s.r.l.

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza resa fuori udienza, del 23 ottobre 2020, ordinava al convenuto e alla terza [redacted] S.R.L. l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., delle scritture contabili di detta società, disponendo contestualmente c.t.u. contabile "*diretta a ricostruire e descrivere la situazione economico-patrimoniale della società [redacted] s.r.l. a partire dall'anno 2011; ad accertare e descrivere i debiti gravanti su di essa nel medesimo periodo e la loro sorte finale, accertando se il soddisfacimento dei creditori sociali, tenuto conto del credito maturato dall'attrice, sia stato effettuato nel rispetto dei principi regolatori della fase liquidatoria*".

Successivamente, acquisita la relazione peritale, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 20 ottobre 2022, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attrice siano meritevoli di accoglimento.

Giova, in primo luogo, osservare che la società attrice ha agito in giudizio nei confronti del convenuto [redacted] amministratore unico e liquidatore della società [redacted] s.r.l., a norma degli artt. 2476 c. VI c.c., 2394, 2395, 2486, 2489, 2491, 2492 e 2495 cod. civ., nella veste di terzo creditore di quest'ultima per la complessiva somma di € 225.532,00, dovuta ad [redacted] s.r.l., in forza di sentenza definitiva resa dal Tribunale di Modena, a titolo di corrispettivo relativo alle forniture di gas effettuate nel periodo settembre 2010 - febbraio 2011, asserendo che il mancato soddisfacimento di detto credito, conseguente allo stato di incapienza patrimoniale della debitrice asseritamente, fosse stato illegittimamente provocato dal [redacted] mediante il compimento degli atti di mala gestio meglio descritti in premessa.

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

Come noto, ai sensi del citato art. 2476 c. VI c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e la relativa azione di responsabilità può essere esperita dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Tale disposizione normativa, alla pari ed in analogia di quanto previsto dall'art. 2394 c.c. in materia di società per azioni (v., ad es. Trib. Milano 18/02/2013 n. 2300), attribuisce ai creditori sociali di s.r.l., quali soggetti terzi, la legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori che, violando i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, hanno pregiudicato l'integrità ed il valore del patrimonio sociale, impendendo, in tal modo, il soddisfacimento della loro legittima pretesa creditoria (v. ad es. Cass. civ., Sez. I, 05/08/2008, n. 21131 .

La norma, in particolare, configura un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana che, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, addossa in capo ai creditori sociali che promuovono il giudizio di responsabilità l'onere di provare l'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, che tali inadempimenti sono dovuti a dolo o colpa e, infine, che hanno provocato l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali.

Una siffatta responsabilità, quindi, presuppone anzitutto il riscontro di un'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori che sia causalmente connessa all'inosservanza, da parte dell'amministratore, degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.

Ad analoga disciplina, inoltre, è soggetta la responsabilità del liquidatore a norma degli artt. 2489 e segg. c.c., che può essere fatta valere anche dai creditori rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società (v. art. 2495 c.c.).

Ciò premesso, secondo la prospettazione difensiva di parte attrice, il mancato adempimento da parte di [redacted] s.r.l. del proprio debito verso l'odierna attrice [redacted] s.r.l. sarebbe dipeso, innanzitutto, dal fatto che il [redacted] nella veste di A.U. della società debitrice, avrebbe colposamente omesso di prevedere a bilancio un fondo adeguato al rischio derivante dal giudizio, all'epoca, pendente avanti al Tribunale

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

di Modena, omettendo, sistematicamente, anche all'esito del suddetto giudizio, l'appostazione a bilancio dell'ormai conclamato debito.

Sulla scorta delle acquisite emergenze istruttorie, gli addebiti mossi dall'attrice devono ritenersi, in parte, provati per tabulas e, comunque, non specificatamente contestati, e, in parte, riscontrati dagli esiti delle indagini e verifiche espletate dal CTU contabile.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti (v. bilanci di esercizio sub docc. 6-12 di parte attrice) emerge che il debito di [redacted] nei confronti di [redacted] per le forniture di gas effettuate nel periodo settembre 2010 - febbraio 2011, non era stato contabilizzato e che, inoltre, l'amministratore unico della società debitrice mai aveva predisposto un adeguato fondo rischi volto ad assicurare alla società le risorse necessarie a far fronte all'ipotesi, tutt'altro che remota, di positivo accertamento giudiziale del corrispondente debito verso [redacted] s.r.l., e ciò in spregio agli ordinari canoni di diligenza qualificata e di prudente amministrazione cui, per legge, deve conformarsi la condotta dell'organo gestorio.
Il superiore assunto trova conferma anche nelle conclusioni cui è giunto il nominato CTU nella relazione peritale depositata in data 01/07/2021, all'esito di indagini condotte in modo assolutamente scrupoloso e nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, ed il cui contenuto, ampiamente argomentato, esaustivo ed immune da vizi logici, deve essere senz'altro condiviso.
Infatti, il CTU (v. pag. 14 della relazione in atti) ha testualmente affermato che "*dalla documentazione contabile esaminata versata in atti di causa, tale debito non risulta essere stato contabilizzato nelle scritture contabili della* [redacted] *Srl, né risulta stanziato un adeguato fondo rischi a fronte del menzionato debito inizialmente contestato*".

Inoltre, ulteriori argomenti di prova a sostegno della esperita azione di responsabilità possono anche desumersi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., dalla ingiustificata inottemperanza da parte del convenuto all'ordine emesso dal Giudice, di esibizione della documentazione contabile di [redacted] s.r.l. dal 2011 al 2016.
A tal proposito, come peraltro evidenziato dal CTU, deve ritenersi del tutto inverosimile che, in mancanza di significativi elementi di valutazione di segno contrario, la mancata

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

disponibilità e, quindi, produzione in giudizio, della predetta documentazione sia stata provocata dalla allegata impossibilità di accedere alla sede della società debitrice a causa degli eventi sismici che, nell'anno 2012, avevano colpito la zona del modenese.
Infatti, la società [redacted] nella persona del convenuto [redacted] ha approvato, nell'aprile 2016, il bilancio finale di liquidazione tenendo necessariamente conto della situazione economico-patrimoniale della società quale risultante dagli esercizi precedenti di cui, quindi, il convenuto non poteva non avere contezza se non attraverso la documentazione contabile oggetto di ordine di esibizione.
A riprova di ciò, infatti, nella relazione di c.t.u. è stato rilevato come "*i bilanci dal 2012 al 2016 (data di chiusura della liquidazione) della* [redacted] *Srl sono stati approvati nel giugno del 2016 e depositati al registro imprese. Per poter predisporre i bilanci necessariamente sono state aggiornate le scritture contabili in epoca successiva all'evento calamitoso dell'anno 2012 e pertanto tali scritture non dovrebbero essere presenti all'interno dell'immobile dichiarato inagibile e pertanto potevano/dovevano essere messe a disposizione del Tribunale e dei Consulenti*".

Inoltre, come anticipato, le predette omissioni gestorie, integranti gli estremi della dedotta mala gestio, non sono state nemmeno specificamente contestate dal convenuto, le cui argomentazioni difensive, sul punto, si sono esaurite nella mera negazione della riferibilità, sotto il profilo eziologico - causale, del mancato soddisfacimento del credito di [redacted] alla sua attività di amministratore e liquidatore della società debitrice.
Secondo il convenuto, infatti, il mancato soddisfacimento di tale debito troverebbe giustificazione, ancora una volta, unicamente negli eventi sismici che, nell'anno 2012, hanno interessato la regione Emilia-Romagna e, in particolare, la zona del modenese in cui ha sede la società [redacted] s.r.l., determinando irrimediabilmente la totale inattività imprenditoriale a causa dell'inutilizzabilità dei locali aziendali e la conseguente irreperibilità delle risorse economiche per far fronte al credito maturato dall'attrice.

Orbene, il superiore assunto, oltre che privo di adeguato riscontro sul piano causale, appare smentito dagli elementi di giudizio acquisiti in corso di causa, in base ai quali deve, invece, affermarsi che il mancato soddisfacimento del credito vantato dalla società

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

[redacted] vada imputato allo stato di insufficienza patrimoniale della società debitrice provocata dagli atti di *mala gestio* posti in essere dal [redacted] quale amministratore, socio unico e liquidatore di quest'ultima.

Infatti, come confermato dal CTU al termine delle indagini peritali demandategli dal Giudice, il convenuto, nella qualità sopra indicata, ha intenzionalmente occultato la predetta voce passiva omettendone l'appostazione nei bilanci di esercizio di competenza (v. *ut supra*) e, nella medesima veste, ha, invece, provveduto al pagamento di altri debiti sociali insorti in ragione dell'espletata attività d'impresa, anche successivamente al 2011, pretermettendo, così, in maniera costante e sistematica, quello assunto nei confronti dell'odierna attrice.

Come si evince dalle scritture contabili della debitrice [redacted] infatti, a far data dal 2011 l'esposizione debitoria della società è progressivamente diminuita: nel 2012 la situazione debitoria della società è passata da € 905.083,00 a poco più di € 126.024,00 e, a distanza di soli due anni, con l'esercizio 2014, tutti i debiti sono stati pagati, eccezion fatta di quello verso [redacted]

Anche nell'anno 2016, in cui il [redacted] ha assunto il ruolo di liquidatore della società, la situazione contabile ed il suo progressivo andamento, sono rimasti, in parte qua, sostanzialmente invariati.

Tutto ciò premesso ed accertato, va ribadito che, secondo consolidato orientamento di legittimità, "*sussiste la responsabilità personale illimitata (extracontrattuale) dell'ex liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti qualora, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il terzo leso nei propri diritti creditori verso la società estinta dimostri in giudizio la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile al tempo della liquidazione, il danno subìto per effetto del comportamento doloso/colposo dell'ex liquidatore che abbia omesso di effettuare una completa ricognizione dei crediti/debiti sociali esistenti al tempo della liquidazione, con conseguente omessa considerazione del credito che è stato pretermesso e/o nell'aver violato il principio della par condicio creditorum senza tenere in dovuto conto le legittime cause di prelazione oppure effettuando pagamenti preferenziali, nonché il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento doloso/colposo*

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

dell'ex liquidatore nei termini appena indicati; l'ex liquidatore chiamato in causa potrà fornire la prova liberatoria dimostrando che l'insussistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di massa attiva utile a soddisfare il creditore che lamenta la lesione del proprio diritto, non è dipesa da propri comportamenti omissivi/commissivi che abbiano cagionato la lesione della par condicio creditorum e/o pagamenti preferenziali e/o una incompleta ricognizione dei debiti/crediti sociali, di talché non potrà essere ritenuto personalmente responsabile verso il creditore sociale insoddisfatto" (*cfr.* Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n. 521).

Nel caso di specie, dunque, la dedotta responsabilità del convenuto [redacted] nella duplice qualità in precedenza indicata (A.U., dapprima, e, successivamente, Liquidatore di [redacted] trova chiaramente fondamento nel mancato riscontro di apposita iscrizione nel bilancio finale di liquidazione, dell'aprile 2016, del debito sociale maturato nei confronti di [redacted] e nella violazione, in sede di riduzione del passivo di bilancio, dapprima, e, successivamente, di ripartizione dell'attivo, dei principi generali, rispettivamente, di corretta e diligente amministrazione e di quelli che regolano la fase liquidatoria.

In particolare, come rilevato dal CTU, nel periodo dicembre 2011 – aprile 2016, risultano progressivamente estinti crediti chirografari per complessivi € 826.650, mentre al 30 aprile 2016, residuava unicamente un'esposizione debitoria di € 58.927.

Nel corso della fase liquidatoria, così come in precedenza, alcun importo è, invece, stato corrisposto dal [redacted] a favore di [redacted] a tacitazione, quantomeno parziale, della pretesa creditoria di quest'ultima.

Ne consegue che, in assenza di elementi di giudizio comprovanti la sussistenza di atti di rinuncia o di transazione o, comunque, di cause estintive delle obbligazioni sociali diverse da pagamenti preferenziali, il cui onere probatorio gravava sull'amministratore, la progressiva e pressochè totale eliminazione del passivo contabilizzato da [redacted] fatta eccezione dell'esposizione debitoria verso [redacted] non può che essere ricondotta ad una scelta gestoria, libera e consapevole, del [redacted] che, in sede di ripartizione dell'attivo societario, ha deliberatamente destinato le risorse sociali alla soddisfazione di creditori diversi dall'odierna attrice, compromettendo, in tal modo, la realizzazione della legittima pretesa creditoria di quest'ultima.

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

Quella tenuta dal convenuto, prima come amministratore e poi come liquidatore di [redacted] costituisce, quindi, una condotta caratterizzata dalla sistematica, ingiustificata ed intenzionale violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto, nonché dei principi che governano la fase finale di liquidazione, e, in ragione di ciò, il [redacted] deve essere dichiarato responsabile e, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno cagionato all'attrice da quantificarsi nell'importo corrispondente al credito rimasto insoluto di € 225.532,00.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla domanda a quella della presente decisione (ud. di PC 20/10/2022).

Inoltre, alla creditrice spetta l'ulteriore risarcimento del danno da ritardato pagamento del dovuto, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi di legge maturati, nel medesimo periodo, sulla somma come sopra progressivamente maturata.

Sull'importo così complessivamente determinato, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del convenuto ai sensi del DM n. 55/2014 e ss., secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, individuato secondo il criterio del *disputatum*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

la responsabilità del convenuto [redacted] ai sensi degli artt. 2476 c. VI e 2495 c.c., per gli atti di *mala gestio* descritti in motivazione in danno della società attrice, e, per l'effetto,

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

CONDANNA

il convenuto [redacted] al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [redacted] S.R.L., della complessiva somma di €225.532,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come riconosciuti in motivazione.

CONDANNA

il convenuto al rimborso, in favore della società attrice, delle spese di lite che liquida in € 11.000,00 per spese, comprensive di quelle relative all'espletata c.t.u., e € 18.250,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 10 maggio 2023.

Il Presidente — Il Giudice est.

Dott. Michele Guernelli — Dott. Giovanni Salina

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10ae821aca21d6
Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 19b63f
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d